



Lega Nazionale Dilettanti
Delegazione Provinciale di Genova
Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova
Numero unico L.N.D. Liguria: 010-995151
Pronto A.I.A. Provinciale: 349-7169191
E-Mail: genova.segretario@lnd.it
Pec: lnddelgenova@pec.it
Sito Internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N°48 del 20 Febbraio 2023

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Nessuna comunicazione

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Genova invitando le Società a prenderne buona nota al fine di trasmettere all'ufficio preposto le relative comunicazioni:

Uffici	E-Mail
Delegato Provinciale	c.bianchi@lnd.it
Segreteria	genova.segretario@lnd.it
Attività di Base (variazioni e invio rapportini)	genova.attivitadibase@lnd.it
Tesseramento S.G.S. e Attività di Base	genova.tesseramentosgs@lnd.it



DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. **Francesco Andrianopoli**., nella seduta del 20/02/2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GARE DEL 11/02/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara SAN GIORGIO - G.S. GRANAROLO sq.B

La Società SAN GIORGIO ha inoltrato ricorso richiedendo dichiararsi l'irregolarità della gara SAN GIORGIO - G.S. GRANAROLO sq.B dell'11/2/2023, assumendo la verifica di una pluralità di errori tecnici nella condotta del Direttore di Gara.

Il ricorso è stato preannunciato tramite comunicazione a mezzo p.e.c. del 13/02/2023 alle ore 11:16:44, inviata alla segreteria dello scrivente Giudice Sportivo, ma non comunicata alla controparte G.S. GRANAROLO nel termine di cui all'art. 67/1 C.G.S.: di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Va però segnalato che è comunque pervenuto dal Direttore di Gara, in data 15/2/2023, un supplemento di rapporto, nel quale il medesimo ammetteva che, al 37' minuto di gioco del secondo tempo, dopo la segnatura della rete del 2-2 da parte della Società G.S. GRANAROLO sq.B, la Società SAN GIORGIO riprendeva il gioco calciando direttamente in porta, ma il Direttore di Gara interrompeva erroneamente il gioco, confutando una presunta irregolarità di tale modalità di esecuzione del calcio d'inizio e fischiando una punizione indiretta contro la Società SAN GIORGIO.

Si tratta di un evidente errore nell'applicazione del Regolamento, che nella versione attualmente vigente consente di riprendere il gioco anche calciando il pallone in avanti e permette che in tale occasione si possa altresì segnare una rete nella porta avversaria: si tratta quindi di circostanza che assume rilevanza ai sensi dell'art 10, comma 5, C.G.S., in quanto violazione di una prescrizione regolamentare oggettiva e non soggetta a interpretazioni o valutazioni, idonea ad influenzare la regolarità di svolgimento della gara: è stata infatti interrotta una azione d'attacco di una delle due squadre, sul risultato di parità, e in un momento della gara in cui restavano da giocare ancora 14 minuti (8' nel secondo tempo e 6' di recupero successivamente assegnati).

Ne consegue l'inevitabile applicazione della lettera d) di cui al summenzionato art. 10/5 C.G.S.

Il Direttore di Gara, nell'ammettere senza riserve il proprio errore, lo ha ascritto alla situazione di tensione e preoccupazione che lo affliggeva in conseguenza del comportamento minaccioso e ingiurioso subito in quei minuti da tesserati e sostenitori della Società SAN GIORGIO.

Concludendosi con il presente provvedimento la disamina dell'incontro, le sanzioni disciplinari già irrogate a singoli tesserati tramite precedente C.U., devono essere in questa sede integrate nei confronti della società SAN GIORGIO, per responsabilità oggettivamente ascrivibile alla medesima in relazione al comportamento di una pluralità di sostenitori della squadra.

Questi ultimi, quantificati in numero di trenta circa, al termine della gara accerchiavano per protesta il Direttore di Gara, non riuscendo ad arrivare al contatto fisico con il medesimo soltanto per l'intervento del Dirigente Accompagnatore della Società SAN GIORGIO e di alcuni dirigenti della squadra avversaria; successivamente i medesimi sostenitori colpivano violentemente la porta dello spogliatoio del Direttore di Gara con calci e pugni, costringendolo a chiamare le forze dell'ordine per proteggere la propria incolumità e ristabilire l'ordine nell'impianto;

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone che venga incamerata la tassa reclamo.

Dichiara irregolare la disputa della gara per errore del Direttore di Gara, non valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che ha influito sul corretto svolgimento della medesima, e ne dispone quindi la ripetizione.



Conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati nel precedente C.U.

Dispone a carico della Società SAN GIORGIO le sanzioni dell'ammenda di € 100,00 e dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

SAN GIORGIO 1 gara

V. delibera

AMMENDA

Euro 100,00 SAN GIORGIO

V. delibera

**Il Segretario
Italo Boero**

**Il Delegato Provinciale
Claudio Bianchi**

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Genova il 20 Febbraio 2023

